

N. R.G. 5157/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO**

SEZIONE QUINTA CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5157/2019** promossa da:

**GAETANO TIRRO** (C.F. TRRGTN83L01C351I), con il patrocinio dell'Avv. Nunzio Santi Giuseppe DI PAOLA, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ariosto, n. 28/V, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Terracchio

**ATTORE**

contro

**COOPERATIVA KORE SOCIETÀ AGRICOLA** (C.F. 02543440818), con il patrocinio dell'avv. Giulio **SIGNORELLO**, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: signorellogiulio@pec.ordineavvocatimarsala.it

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Con le note di trattazione scritta autorizzare ai sensi dell'art.83 comma 7 lett. h) DL n. 18/2020, le parti hanno concluso riportandosi alle domande ed eccezioni rispettivamente formulate sulle questioni preliminari.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**



Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 21.3.2019 Gaetano TIRRÒ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 843/2019 emesso dal Tribunale di Palermo, con cui è stato intimato allo stesso il pagamento, in favore della Kore Società cooperativa agricola, della somma di Euro 88.335,00 a titolo di penale per il mancato conferimento di melagrane.

In via preliminare, il TIRRÒ ha eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario, in forza della clausola arbitrale prevista dall'art. 37 dello Statuto della Cooperativa, in subordine, l'incompetenza della Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo, essendo competente la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania, in ragione della illiquidità del credito che, ai sensi dell'art. 1182 comma III c.c., conduce a individuare il domicilio del debitore quale luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. La competenza della SSI di Catania, dunque, si fonderebbe sul criterio di cui all'art. 18 c.p.c., quale Foro del convenuto in senso sostanziale, giacchè il TIRRÒ era residente in Catania, nonché sul criterio dell'art. 20 c.p.c., in ragione del luogo ove dev'essere eseguita l'obbligazione pecuniaria oggetto di ingiunzione.

Ha dedotto, poi, l'opponente che la sanzione inflittagli dalla cooperativa sarebbe ingiusta, essendo infondato l'addebito del mancato conferimento dell'intera produzione di melagrane del suo fondo sito in Misterbianco (CT); gli alberi di melograno erano stati impiantati, infatti, soltanto nell'anno 2014 e non avevano prodotto frutti negli anni 2016 e 2017.

In subordine, l'opponente ha allegato l'illiquidità del credito, e la carenza di prova del proprio inadempimento agli obblighi di conferimento della produzione di melagrane, evidenziando la natura solo presuntiva dei conteggi della produzione complessiva stimata, posti alla base della quantificazione della sanzione irrogatagli dalla cooperativa.

Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di incompetenza del tribunale adito, e in subordine, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese.

Con comparsa del 28.6.2018 si è costituita la società cooperativa Kore, contestando le eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice adito; ha dedotto, infatti, l'inapplicabilità della clausola compromissoria, stante l'avvenuta esclusione del TIRRÒ dalla cooperativa, deliberata dal Cda il 4.5.2018, non impugnata, e ha rilevato la natura facoltativa del foro delle obbligazioni, in quanto l'art. 20 c.p.c. prevede, in alternativa al foro del convenuto, la competenza del giudice del luogo ove è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione. Nella specie l'opposta aveva scelto il foro del luogo ove l'obbligazione è sorta, individuato nella sede della cooperativa sita in Marsala.



Nel merito, la società ha contestato l'eccezione di illiquidità del credito, precisando che la misura della sanzione inflitta al TIRRÒ era stata determinata dal CDA con delibera del 4.5.2018, non impugnata, sicchè il credito doveva ritenersi liquido; ne ha sottolineato, inoltre, la certezza ed esigibilità contestando le affermazioni del TIRRÒ in ordine alla mancanza di qualsiasi produzione negli anni 2016 e 2017, adducendo a sostegno della opposta tesi il report di visita del fondo agricolo redatto dal tecnico incaricato dalla Kore nel maggio 2017. Ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

La causa è stata posta in decisione sulle sole questioni preliminari.

Deve, dunque, rilevarsi, che l'avvenuta esclusione del TIRRÒ dalla società cooperativa, pronunciata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende inapplicabile alla presente controversia la clausola compromissoria contenuta all'art. 37 dello Statuto che rimette alla decisione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società, sì che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente in ragione dell'asserita competenza degli arbitri è infondata.

Pure infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio di questa Sezione Specializzata, correttamente adita in sede monitoria ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 3 D. lgs. n. 168/2003, in quanto nel distretto di Palermo ha sede la società opposta, luogo in cui l'obbligazione è sorta. La pur suggestiva tesi della illiquidità del credito, che sposterebbe il luogo dell'adempimento al domicilio del debitore, non esclude, infatti, la previsione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.

Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, la causa va, quindi, rimessa sul ruolo per il compimento dell'attività istruttoria.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata per le Imprese;
- dispone la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore come da separata ordinanza;
- rimette alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.

Palermo, 17 settembre 2021

Il Giudice Relatore

*dott. Claudia Turco*

Il Presidente

*dott. Caterina Ajello*

